REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA **DI SECONDO GRADO**

DI **LOMBARDIA** SEZIONE **3**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**ROLLERO**	**GIOVANNI BATTISTA**	**Presidente e Relatore**
☐	**DI MARIO**	**ALBERTO**	**Giudice**
☐	**FICHERA**	**SALVATORE**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1473/2022
 depositato il 27/04/2022

- avverso la pronuncia sentenza n. 3755/2021 Sez:7 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MILANO
contro:
VALSECCHI LUCA ANGELO MARIA
FORO BONAPARTE 63 20121 MILANO

difeso da:
VALSECCHI MARCO
VIA BOCCACCIO 29 20123 MILANO

e da
CIRAVEGNA MARZIA
VIA BOCCACCIO 29 20123 MILANO

proposto dall'appellante:
COMUNE DI MILANO
PIAZZA DELLA SCALA 2 20121 MILANO MI

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T3 RE 10003 IMU 2016
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T3 RE 11114 IMU 2015
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T3 RE 69694 IMU 2014
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T3 RE 8029 IMU 2017

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1473/2022

UDIENZA DEL

13/03/2023 ore 10:00

N°

1156/2023

PRONUNCIATA IL:

13/03/2023

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

28/03/2023

Il Segretario

RAGIONI DELLA DECISIONE

Si discute degli accertamenti con i quali il Comune di Milano ha ripreso a tassazione ai fini dell'IMU le maggiori somme dovute per le annualità dal 2014 al 2017 per una unità immobiliare per la quale il 10/11/1986 era stata presentata dal proprietario una nuova scheda catastale, per variazione della destinazione d'uso da abitazione ad ufficio/studio medico.

Tale scheda era stata messa in atti solo il 27/9/2004 e con ulteriore ritardo, il 7 maggio 2019, era stato notificato al contribuente Luca Angelo Maria Valsecchi il classamento, non impugnato dalla parte e divenuto, quindi, definitivo, con cui era stata attribuita all'immobile la nuova rendita, in funzione della quale il Comune di Milano ha ricalcolato l'IMU dovuta, richiedendo con gli avvisi di accertamento impugnati solo la maggiore imposta dovuta per le annualità non prescritte, senza applicazione di interessi e sanzioni, dal momento che alcuna negligenza era addebitabile al contribuente, attesa la tempestiva presentazione, nel lontano 1986, della scheda di variazione catastale.

La CTP di Milano, con la sentenza nr. 3755 della Sezione 7^ ha accolto le ragioni prospettate dal contribuente nei ricorsi riuniti avverso i quattro avvisi di accertamento, asserendo che, per effetto dell'art. 74 della legge nr. 342/2000, la maggiore IMU dovuta in base alla nuova rendita avrebbe potuto essere pretesa dal Comune solo a partire dal momento della notifica del nuovo classamento, e quindi dal 7 maggio 2019.

Pare, invece, corretta la tesi dell'Ufficio appellante che, richiamando precedenti della Corte di Cassazione, osserva che la previsione dell'art. 74, per il quale gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, non preclude al Comune di utilizzare la nuova rendita per calcolare l'imposta dovuta anche per annualità precedenti a quella della notifica del classamento, purchè successive alla denuncia di variazione catastale che ha dato luogo alla nuova rendita e sempre che non sia nel frattempo maturato il termine di decadenza per l'accertamento.

In altre parole, la notifica del nuovo classamento non determina il momento a partire dal quale la maggiore imposta è dovuta, ma solo quello in cui la nuova rendita è efficace e, quindi, utilizzabile dal contribuente per calcolare autonomamente l'imposta dovuta per l'annualità in corso e per quelle future e dal Comune per determinare e pretendere il pagamento, entro i limiti temporali segnati dal termine per l'accertamento, della maggiore

imposta dovuta in base alla nuova rendita, che nel caso di specie il contribuente ha accettato, astenendosi dall'impugnarla.

Il tutto, naturalmente, senza applicazione di interessi o sanzioni, perché alcuna negligenza è ascrivibile al contribuente, il quale, in definitiva, ha conseguito nell'arco di quasi un trentennio (dal 1986 al 2013) un rilevante risparmio di imposte per il fatto che una denuncia di variazione catastale presentata nel 1986 abbia dato luogo alla notifica di un classamento solo nell'anno 2019.

Le incertezze interpretative della norma rilevante (art. 74 l. nr. 342/2000) ed il comportamento corretto del contribuente giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi, con restituzione, pertanto, al Comune di Milano di quanto eventualmente pagato al contribuente per tale causale, in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado qui integralmente riformata.

pqm

il Collegio, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni altra domanda, eccezione, deduzione, così provvede:

- In accoglimento dell'appello del Comune di Milano ed in integrale riforma della sentenza nr. 3755/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione 7^, conferma la legittimità degli accertamenti per IMU degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 in atti meglio indicati, impugnati dal contribuente Luca Angelo Maria Valsecchi;
- Spese di lite di entrambi i gradi interamente compensate, con restituzione al Comune di Milano di quanto eventualmente pagato al contribuente a tale titolo, in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, qui integralmente riformata.

Così deciso in Milano, il 13/3/2023.

G.B. Rollero – Pres. est.

